

**RINNOVO DELL' ISTANZA DI ATTRIBUZIONE
DEL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI
NELLE AREE SVANTAGGIATE (Mod. RTS)**

Art. 62, comma 1, lett. d), della Legge 27 dicembre 2002, n. 289

Premessa

L'art. 62 della legge 27 dicembre 2002, n.289, nel confermare gli incentivi per gli investimenti nelle aree svantaggiate, attribuiti nella forma del credito d'imposta, ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina della predetta agevolazione, introdotta dall'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n.388, modificato dall'art. 10 del Decreto Legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla Legge 8 agosto 2002, n. 178

La nuova normativa, pur lasciando in vigore le disposizioni contenute nel succitato art. 8 della legge n. 388 del 2000 e successive modificazioni ed in particolare quelle relative alla procedura di ammissione al contributo tramite un'istanza preventiva da inoltrare al Centro operativo di Pescara, ha previsto che, per fruire dell'agevolazione, i soggetti che non hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di ammissione al contributo, per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, devono rinnovare l'istanza.

In particolare, ha previsto che l'istanza di rinnovo deve esporre, per un importo non superiore a quello indicato nell'istanza non accolta, la pianificazione degli investimenti e degli utilizzi del credito d'imposta.

Inoltre, ha introdotto sia un limite temporale, consentendo l'utilizzo del credito d'imposta esclusivamente entro il secondo anno successivo a quello nel quale è presentata l'istanza di rinnovo, sia un limite quantitativo, stabilendo, per ciascun anno, una misura minima e massima.

Il contributo comunque può essere fruito, in relazione all'investimento realizzato, successivamente all'atto di assenso espressamente adottato dall'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in compensazione ai sensi del Decreto Legislativo 241/1997.

Soggetti tenuti alla presentazione dell'istanza

La presente istanza, prevista dall'art. 62, comma 1, lett. d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, deve essere presentata dai soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e successive modificazioni e integrazioni, che non hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di ammissione al contributo presentata nell'anno precedente, per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, e che comunque intendono conseguire il contributo di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

ATTENZIONE: il presente modello (Mod. RTS) non deve essere utilizzato dalle imprese agricole di cui all'art. 11 del D.L. n. 138 del 2002, convertito dalla legge n. 178 del 2002, come modificato dall'art. 69 della citata legge n. 289 del 2002, per la richiesta di attribuzione del contributo nella forma di credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura. Tali soggetti devono a tal fine utilizzare il modello ad essi riservato-Mod. ITS/A.

L'istanza deve essere redatta in conformità al presente modello e conservata a cura del contribuente, previa sua sottoscrizione a conferma dei dati, unitamente alla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante la ricezione in via telematica.

Reperibilità del modello

Il modello è reperibile in formato elettronico nel sito Internet www.agenziaentrate.it, dal quale può essere prelevato gratuitamente.

Il modello può essere prelevato anche da altri siti Internet a condizione che sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del relativo decreto di approvazione. È consentita la riproduzione con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello nel tempo.

Modalità e termini di presentazione dell'istanza

L'istanza deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, nei termini seguenti:

- per l'anno 2003, dal 20 febbraio al 10 marzo 2003;
- per gli anni dal 2004 al 2006, dal 2 al 20 gennaio di ciascun anno.

La trasmissione dei dati contenuti nell'istanza può essere effettuata:

- direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle Entrate;
- tramite una società del gruppo, qualora il richiedente appartenga ad un gruppo societario. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la società controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale;
- tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti).

La trasmissione telematica diretta può avvenire utilizzando il servizio telematico Entratel dai soggetti già abilitati a tale servizio ovvero utilizzando il servizio telematico Internet da parte di tutti gli altri soggetti.

In caso di presentazione telematica tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione (soggetti incaricati sopra indicati e società del gruppo), questi ultimi sono tenuti a rilasciare al richiedente, contestualmente alla ricezione dell'istanza o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se l'istanza gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta. La data di tale impegno, unitamente alla sottoscrizione dell'intermediario ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio dell'istanza per essere acquisita in via telematica.

Nel predetto riquadro deve essere indicato, altresì, barrando la relativa casella, se l'istanza che l'intermediario si impegna a presentare in via telematica è stata da lui predisposta ovvero gli è stata consegnata già compilata dal contribuente.

L'intermediario deve, altresì, rilasciare al richiedente un esemplare dell'istanza i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato, debitamente sottoscritta dal richiedente, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

Si ricorda che l'istanza si considera presentata nel giorno in cui è ricevuta telematicamente dall'Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione della stessa Agenzia attestante l'avvenuto ricevimento.

La trasmissione telematica dei dati contenuti nell'istanza è effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato "CREDINVEST 388", reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate nel sito www.agenziaentrate.it.

Compilazione del modello

Il richiedente deve presentare l'istanza redatta su apposito modello contenente i dati dell'investimento agevolabile e del credito d'imposta richiesto nonché la pianificazione dell'investimento e degli utilizzi del contributo, suddivisi con riferimento all'anno di presentazione dell'istanza e ai due successivi.

Il modello dell'istanza è composto da:

- il frontespizio, costituito da due pagine: la prima contenente l'informativa sul trattamento dei dati personali, la seconda contenente i dati identificativi dell'impresa nonché la sottoscrizione del richiedente con l'indicazione dei quadri compilati;

- il quadro A, che contiene i dati relativi alla tipologia dell'investimento agevolabile e alla ripartizione territoriale del medesimo.
- il quadro B, che contiene i dati concernenti la pianificazione dell'investimento e degli utilizzi del relativo credito d'imposta.

Tutti gli importi da indicare nella dichiarazione vanno espressi in euro, con arrotondamento all'unità secondo il criterio matematico per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro e per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio: 55,50 diventa 56; 55,51 diventa 56; 55,49 diventa 55).

Frontespizio

Istanza correttiva

Nell'ipotesi in cui il richiedente intenda, **prima della scadenza del termine di presentazione**, apportare correzioni o integrazioni **all'istanza di rinnovo già inviata**, deve compilare ed inviare in via telematica una nuova istanza, **completa in tutte le sue parti**, riportando nell'apposito campo il numero di protocollo attribuito dal servizio telematico all'istanza precedentemente inviata, che in tal modo, si intende sostituita.

Codice fiscale e Partita IVA

Devono essere indicati il codice fiscale e/o il numero di partita IVA attribuito all'impresa richiedente.

Codice attività

Deve essere indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente, desunto dalla vigente classificazione delle attività economiche, disponibile presso gli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, presso gli sportelli self service e nel sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.it e dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it.

Cognome o denominazione e nome

Devono essere indicati il cognome e il nome o la denominazione dell'impresa richiedente.

Piccola e media impresa

Barrare la casella corrispondente se trattasi di impresa di piccole e medie dimensioni, come definita nell'Allegato alla Raccomandazione 96/280/CE del 3 aprile 1996 della Commissione europea ripresa in Allegato 1 al Regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 (pubblicato nella G.U. delle Comunità europee L 10 del 13 gennaio 2001) e nella circolare n. 41/E del 18 aprile 2001 dell'Agenzia delle Entrate.

Codice fiscale del soggetto che ha presentato l'istanza

Il campo deve essere compilato solo nel caso in cui il richiedente sia un soggetto diverso da quello che ha presentato l'istanza di ammissione al contributo, per effetto di operazioni straordinarie (fusione, trasformazione, scissione totale o parziale, conferimento d'azienda o di ramo d'azienda) e di successione, indicando anche la relativa data.

Protocollo dell'istanza

Indicare il numero di protocollo attribuito dal servizio telematico all'istanza originaria di ammissione al contributo. Si evidenzia che, a partire dall'anno 2004, potendosi verificare l'ipotesi di rinnovo di istanze già rinnovate, in tale campo dovrà essere indicato il numero di protocollo dell'ultima istanza di rinnovo presentata.

Dati relativi alle persone fisiche e agli altri soggetti

Riportare, se persona fisica, data e luogo di nascita, sesso, residenza anagrafica e gli altri dati richiesti. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche vanno riportati la sede legale e, se diverso, il domicilio fiscale.

Natura giuridica

Il codice da indicare deve essere desunto:

- per le società di persone ed equiparate, dalla tabella B indicata nel paragrafo 2.4 delle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione Unico 2002-Società di persone ed equiparate;

- per le società ed enti commerciali, dalla tabella B indicata nel paragrafo 2.4 delle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione Unico 2002-Società di capitali, enti commerciali ed equiparati;
- per gli enti non commerciali ed equiparati, dalla tabella B indicata nel paragrafo 2.4 delle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione Unico 2002-Enti non commerciali ed equiparati.

Stato estero di residenza, codice paese estero

I campi devono essere compilati solo dai soggetti non residenti che esercitano l'attività nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni; il codice dello Stato estero va desunto dall'elenco dei paesi esteri riportato nell'appendice alle istruzioni dei modelli di dichiarazione Unico 2002-Società di capitali, enti commerciali ed equiparati.

Dati relativi al rappresentante

Devono essere indicati i dati relativi al rappresentante legale della società o ente richiedente o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o al rappresentante negoziale, che sottoscrive l'istanza. Per quanto riguarda il codice di carica, si vedano le istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione Unico 2002-Società di persone ed equiparate (paragrafo 2.5) e Unico 2002-Società di capitali ed equiparati (paragrafo 2.6).

Dichiarazioni del richiedente

Con la successiva sottoscrizione, il richiedente:

- dichiara di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità al credito d'imposta previsti dall'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni;
- si impegna ad avviare la realizzazione dei nuovi investimenti comunque entro sei mesi dalla data di presentazione della presente istanza;
- conferma la corrispondenza dei dati contenuti nell'istanza da trasmettere all'Agenzia delle Entrate.

In tale riquadro, il richiedente deve indicare il numero dei quadri A che sono stati compilati.

Impegno alla presentazione telematica

Per la compilazione di tale riquadro si rinvia a quanto già precisato al precedente paragrafo "Modalità e termini di presentazione della dichiarazione".

QUADRO A - DATI RELATIVI ALL'INVESTIMENTO

Il quadro si compone di due sezioni:

- la sezione I, relativa alla tipologia dell'investimento agevolabile;
- la sezione II, concernente la ripartizione territoriale dell'investimento.

Sezione I - Tipologia dell'investimento

Nella sezione sono indicate le varie tipologie d'investimento agevolabile. Le tipologie descritte riguardano sia i beni acquisiti a titolo derivativo, sia quelli acquisiti sulla base di un contratto di leasing, sia quelli realizzati a seguito di appalto, sia quelli realizzati in economia. I costi relativi ad interventi di ammodernamento e riattivazione devono essere ricondotti alla tipologia dei beni cui si riferiscono.

La sezione deve essere compilata barrando le caselle corrispondenti alle tipologie dei beni oggetto dell'investimento agevolabile.

Sezione II - Ripartizione territoriale dell'investimento

Nella presente sezione vanno indicati i dati relativi all'ubicazione della struttura produttiva destinataria dell'investimento agevolabile nonché l'ammontare dell'investimento netto e del relativo credito d'imposta richiesto.

La sezione è composta da cinque riquadri, ciascuno dei quali contiene i dati relativi ad una struttura produttiva. Si precisa che, qualora i riquadri previsti non siano sufficienti alla indicazione delle strutture produttive destinatarie dell'investimento agevolabile, dovranno essere compilati ulteriori quadri A, previa numerazione progressiva da apporre nella casella "Mod. N.?" posta in alto a destra del medesimo quadro; in tale ipotesi la sezione I dovrà essere compilata una sola volta.

Se l'impresa ha più diramazioni territoriali che nel loro insieme costituiscono un'unica "struttura produttiva", indicare l'indirizzo di una sola di esse. Nell'ipotesi in cui la struttura produttiva sia ubicata in più comuni, va indicato uno solo di essi.

Per quanto concerne la determinazione dell'investimento netto e del relativo credito d'imposta, si rinvia alle circolari emanate al riguardo dall'Agenzia delle Entrate.

Compilare il riquadro nel modo seguente:

- nei **punti da 1 a 3**, vanno indicati il comune, la sigla della provincia ove viene effettuato l'investimento nonché il codice regionale desunto dalla "Tabella codici regioni" riportata nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione Unico 2002-Persone fisiche (Fascicolo 1);
- nei **punti 4 e 5**, devono essere indicati la frazione, la via o la piazza, il numero civico e il codice di avviamento postale;
- nella casella di cui al **punto 6**, indicare **1**, se l'investimento è effettuato nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato che istituisce la Comunità europea nonché nelle aree delle Regioni Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c), dello stesso Trattato, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006; indicare **2**, se l'investimento è effettuato nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lett. c) dello stesso Trattato, **diverse da quelle di cui al periodo precedente.**

ATTENZIONE: i soggetti che non hanno ottenuto l'accoglimento per esaurimento delle risorse finanziarie per l'anno 2002 e rinnovano l'istanza con il presente modello non devono compilare la casella di cui al punto 6, atteso che, per tale anno, per gli investimenti effettuati nelle aree relative alla predetta casella con valore 2 (cosiddette aree del centro nord) non era intervenuto il prescritto parere della Commissione Europea.

- nel **punto 7**, va riportato l'ammontare dell'investimento netto agevolabile;
- nel **punto 8**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta richiesto.

QUADRO B – PIANIFICAZIONE DELL'INVESTIMENTO E DELL'UTILIZZO DEL CREDITO

Il quadro B è riservato alla pianificazione dell'investimento e degli utilizzi del relativo credito d'imposta, suddivisi con riferimento all'anno di presentazione dell'istanza di rinnovo e ai due successivi.

In particolare, indicare:

- nel **rigo B1**, l'ammontare dell'investimento netto relativo a tutte le strutture produttive dell'impresa elencate nel quadro A che il soggetto prevede di realizzare nei tre anni contemplati. **Al riguardo si precisa che i soggetti che presenteranno l'istanza di rinnovo nel 2005 dovranno pianificare l'investimento con riferimento solamente al 1° e al 2° anno, i soggetti che presenteranno l'istanza di rinnovo nel 2006 dovranno esporre l'investimento con riferimento unicamente all'anno di presentazione dell'istanza, atteso che l'investimento agevolabile deve, in ogni caso, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 388 del 2000, essere effettuato entro il 31 dicembre 2006;**
- nel **rigo B2**, l'ammontare del credito d'imposta che il soggetto interessato prevede di utilizzare indicandone gli importi minimi e massimi determinati tenendo conto dei limiti percentuali previsti dall'art. 62, 1° comma, lett. f) della legge n. 289/2002.

Al riguardo, si ricorda che tale disposizione prevede che "In ogni caso l'utilizzo del contributo è consentito esclusivamente... nel rispetto di limiti di utilizzazione minimi e massimi pari, in progressione, al 20 e al 30 per cento, nell'anno di presentazione dell'istanza, e al 60 e al 70 per cento, nell'anno successivo". La previsione di tali limiti di utilizzo, impegna ovviamente i soggetti che intendono fruire dell'agevolazione a realizzare l'investimento indicato nella presente istanza entro il secondo anno successivo a quello in cui la stessa è presentata. Pertanto, i soggetti interessati devono realizzare gli investimenti in misura tale da consentire, per ciascun anno, la maturazione di un credito d'imposta non inferiore ai predetti limiti minimi.

Si segnala inoltre che i soggetti che presenteranno l'istanza di rinnovo negli anni 2005 e 2006, i quali dovranno in ogni caso realizzare l'investimento entro il 2006, e i soggetti che prevedono di realizzare l'investimento nell'anno di presentazione dell'istanza di rinnovo o entro l'anno successivo sono comunque tenuti a pianificare gli utilizzi del credito nei tre anni previsti dalla citata disposizione e nel rispetto dei limiti dalla stessa stabiliti.